

L'IVA SULLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

- **Le attività d'intermediazione sono assoggettate al regime Iva normale o ordinario**
- **Le attività di produzione/organizzazione di pacchetti turistici sono assoggettate al regime Iva speciale (art 74 ter d.P.R. 633/72)**

Il regime Iva ordinario sulle attività d'intermediazione

Imponibili: le provvigioni (fatturate e registrate ad aliquota ordinaria 22%) relative a:

- Servizi ricettivi e di ristorazione erogati in Italia
- Prenotazione di appartamenti in Italia
- Servizi di trasporto persone e di noleggio in Italia
- Altri servizi (biglietti per spettacoli, manifestazioni ecc).

Casi particolari:

- Vendita di servizi isolati acquistati dall'agenzia per conto del cliente (non pre-acquisiti che rientrano nel regime speciale): fatturati con la stessa aliquota Iva di quella relativa al servizio acquistato (es. ricettivi 10%).
- Provv. su pacchetti turistici int. UE: se l'agenzia opera in qualità di mandatario con rappresentanza, registra l'autofattura emessa mensilmente dal T.O. senza contabilizzare l'imposta (vedi in seguito).

Non imponibili: servizi d'intermediazione relativi a:

- Servizi di trasporto di persone e di noleggio internazionali
- Pacchetti turistici fuori UE e crociere

Le provvigioni devono essere fatturate e registrate con il richiamo alla norma per la quale non risultano imponibili (ex art.9, d.P.R. 633/72).

Esenti: servizi d'intermediazione relativi a servizi assicurativi, di trasporto urbano, di cambiavalute, visite a musei (ex art. 10, d.P.R. 633/72).

Non soggetti al regime Iva: servizi d'intermediazione relativi a servizi ricettivi o di ristorazione esteri, prenotazioni di appartamenti fuori dall'Italia, vendita di opuscoli turistici. Tali operazioni non devono essere né fatturate né registrate.

Il regime Iva speciale per le agenzie di viaggio organizzatrici

I T.O. organizzano prevalentemente viaggi all'estero e l'acquisto di servizi all'estero comporta il ricevimento di fatture ove non sono previste imposte versate all'erario italiano (cioè non sono registrabili Iva a credito).

Sono assoggettati al regime speciale i pacchetti turistici, le visite ed escursioni comprensive di almeno due serv. tur. anche se si svolgono in una giornata, la vendita di servizi isolati precedentemente acquisiti.

Le operazioni possono essere:

Imponibili (se all'interno UE), non imponibili (se fuori UE),
parzialmente imponibili se parte interno UE e parte fuori UE.

Le determinazione dell'imposta da versare si basa sul metodo «base da base» (e non più facendo la differenza fra imposta a debito e a credito):

Corrispettivi imponibili (pagati dai clienti) –

Costi deducibili (sostenuti per l'acquisto dei servizi) =

Base imponibile lorda di Iva (dalla quale si scorpora l'Iva)

La differenza fra corrispettivi e costi deve essere effettuata per la somma degli importi registrati in ogni periodo d'imposta. Potrebbe verificarsi che i costi superino i corrispettivi; in tal caso si determina una base imponibile negativa e perciò un' Iva a credito.

Nell'ambito dei registri delle fatture emesse e ricevute sono evidenziate le colonne dedicate a registrazione secondo il regime speciale.

Ipotizziamo che a fine periodo d'imposta si rilevino i seguenti valori:

Corrispettivi		
V. interno UE	Misti	V. fuori UE
46.000	-	87.000

Costi interno UE		Costi fuori UE	
V. int. UE	V. misti	V. Fuori UE	V. misti
34.000	-	86.000	-

Corrispettivi imponibili 46.000 -

Costi deducibili 34.000 =

Base imponibile lorda 12.000 da cui $122 : 22 = 12.000 : x$

$x = 2.164$ Iva a debito

Se sono presenti valori relativi a viaggi misti, appaiono registrati i costi relativi a v. misti sostenuti all'interno UE (deducibili) e fuori UE (non deducibili); i corrispettivi relativi a v. misti devono essere distinti, determinando la parte dei corrispettivi relativi ai v. misti imponibili e non imponibili. Ipotizziamo i seguenti importi:

Corrispettivi		
V. interno UE	Misti	V. fuori UE
26.000	18.400	69.000

Costi interno UE		Costi fuori UE	
V. int. UE	V. misti	V. Fuori UE	V. misti
21.000	10.650	61.000	4.350

Per determinare la parte imponibile dei corrispettivi v. misti, bisogna fare riferimento ai costi sostenuti per v. misti:

Costi v. misti int. UE / Costi v. misti tot = x%

corrispettivi imponibili = x% corrispettivi v. misti tot.

$10.650 / 15.000 = 71\%$ corrispettivi imp. V. misti = $71\% \cdot 18.400 = 13.064$

Oppure $18.400 : x = 15.000 : 10.650$ $x = 13.064$

Liquidazione Iva a regime speciale:

Corrispettivi imponibili v. int. UE 26.000 +

Corrispettivi imponibili v. misti 13.064 =

Corrispettivi imponibili totali 39.064

Costi deducibili v. int. UE 21.000 +

Costi deducibili v. misti 10.650 =

Costi deducibili totali 31.650

Base imponibile lorda = 7.414 da cui $122 : 22 = 7.414 : x$

$x = 1.337$ Iva a debito

Ovviamente a tale importo dovrà essere aggiunta l'Iva a debito e dedotta l'Iva a credito risultanti dal registro a regime Iva normale.

Perché l'agenzia dettagliante non fattura la provvigione al T.O. ?

Ipotizziamo che il T.O. venda, tramite adv. (che percepisce una provv. 10%), un viaggio int. UE a € 1.000 sostenendo costi per € 720.

Se l'agenzia fatturasse la provv. emetterebbe fattura al T. O. per € 100 + 22 (Iva). Il T.O. registrerebbe Iva a debito a regime speciale (50) e Iva a credito (22) e verserebbe all'erario 28:

$$1.000 - 720 = 280 \quad 122 : 22 = 280 : x \quad x = 50 \text{ Iva a debito}$$

L'erario incasserebbe 22 dall'adv. + 28 dal T.O.

La norma ha semplificato: l'adv non fattura e non versa niente; il T.O. invia mensilmente all'adv un'autofattura per le provv. corrisposte, non ha Iva a credito e versa all'erario € 50.

Vendita di pacchetti tramite mandatarî con rappresentanza



Vendita di pacchetti tramite mandatario senza rappresentanza oppure ad agenzia che agisce in nome e per conto proprio

